



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1601

Seduta del 18/12/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA DENOMINATA "CODERA RATTI-DONGO", AI SENSI DELL'ART.11, COMMA 3, LA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2020, N. 5 ED ART.5, LETT. A) DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 9 DEL 2 DICEMBRE 2022

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alessandro Nardo

Il Dirigente Alessandro Nardo

L'atto si compone di 19 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
- il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- il d.lgs 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs 16 marzo 1999 n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ed in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed in particolare il Titolo V "Disciplina delle risorse idriche";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4 del D.Lgs. 152/1999";
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina sull'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua";
- il d.lgs 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 (PdG Po 2010) nonché il I aggiornamento (PdG Po 2015), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 e il II aggiornamento (PdG Po 2021), approvato con D.P.C.M. del 7 giugno 2023;
- la "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento-raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico e successivi riesami e aggiornamenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- (Direttiva Deflussi Ecologici)”, adottata con deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (Direttiva Derivazioni)” adottata con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015 della Conferenza Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e successive modifiche ed integrazioni adottate con deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
 - il documento “Indirizzi distrettuali per l’espressione del parere di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale in ordine alle procedure di riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico in attuazione dell’art. 12 del d. lgs 16 marzo, n. 79 relativamente alle concessioni già scadute da assegnare nei termini previsti dal medesimo art. 12 del d. lgs 79/1999” approvato con decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, n. 97 del 21 novembre 2023;

RICHIAMATI:

- la d.c.r. n. X/929 del 10 dicembre 2015 con la quale ai sensi dell’art. 45 della l.r. 26/2003 è stato approvato l’Atto di indirizzi del Piano di Tutela delle Acque per il periodo 2016-2022 e la successiva d.c.r. n. XI/2569 del 22 novembre 2022 con la quale ai sensi dell’art. 45 della l.r. 26/2003 è stato approvato l’Atto di indirizzi del Piano di Tutela delle Acque per il periodo 2022-2027;
- la d.g.r. n. X/6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA) per il periodo 2016-2022, e in particolare gli artt. da 38 a 43 e l’Allegato 1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- la d.g.r. n. XI/2122 del 09 settembre 2019 e successiva d.g.r. n. XI/2583 del 02 dicembre 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Bilancio Idrico Regionale (BIR) quale aggiornamento dell’Elaborato 5 del PTUA “Bilancio Idrico e Usi delle Acque”;
- la d.g.r. n. XI/2721 del 23 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la metodologia per la determinazione dei fattori correttivi per l’attuazione del Deflusso Ecologico in Lombardia;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 delle NTA del PTUA, il Bilancio Idrico Regionale (BIR) costituisce la base di riferimento per la pianificazione, autorizzazione e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gestione degli usi idrici;

DATO ATTO inoltre che, come indicato nella d.g.r. 2122/2019 sopra citata:

- attraverso il nuovo bilancio idrico regionale sono rideterminate le portate medie naturali annue, che costituiscono la base di calcolo della componente idrologica del Deflusso Minimo Vitale (DMV)/Deflusso Ecologico (DE);
- nel nuovo Elaborato 5 del PTUA sono riportate le portate naturalizzate medie annue in chiusura ai corpi idrici (Allegato 3 all'Elaborato 5) e in altre sezioni significative dei corpi idrici - principali grandi derivazioni (Allegato 4 all'Elaborato 5);

DATO ATTO che sulla base della metodologia riportata in Allegato 1 alla già citata d.g.r. 2721/2019, con successiva deliberazione attuativa del PTUA, secondo quanto indicato all'art. 38 delle Norme tecniche di Attuazione, si debba provvedere alla determinazione del Deflusso Ecologico nel reticolo idrico regionale;

PRESO ATTO che il mantenimento in alveo del Deflusso Ecologico costituisce un obbligo di legge per i concessionari e non dà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva l'eventuale rideterminazione del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica per la minor forza idraulica utilizzabile;

RICHIAMATO l'art. 53 bis della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i. ove è disposto:

- al comma 2, che la Regione, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, avvii le procedure per la ricognizione delle opere di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933 e proceda ad indire le gare ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) anche per tramite della società patrimoniali di cui al comma 7;
- al comma 4, che la Giunta Regionale possa consentire la prosecuzione temporanea oltre la scadenza della concessione, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio della derivazione dell'acqua e della relativa forza idraulica nonché la conduzione delle opere e degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- al comma 5, che durante il periodo di prosecuzione temporanea all'esercizio l'ex concessionario debba corrispondere, per l'utilizzo delle opere e degli impianti della cessata concessione, un corrispettivo aggiuntivo (canone aggiuntivo) a quanto ordinariamente dovuto quale corrispettivo per l'uso dell'acqua pubblica e della relativa forza idraulica (canone demaniale), da stabilirsi a cura della Giunta Regionale;

DATO ATTO che la quantificazione del corrispettivo aggiuntivo (canone aggiuntivo) è stata effettuata dalla Giunta Regionale con la d.g.r. n. X/5130 del 9 maggio 2016, la quale ha previsto:

- che lo stesso fosse provvisoriamente stabilito a titolo "ricognitorio" in 20,00 Euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua della ex concessione;
- che fosse dovuto in aggiunta al canone demaniale, ai sovracannoni e alla cessione gratuita di energia già stabilita negli atti della scaduta concessione;
- che al termine delle valutazioni tecnico-economiche conseguenti alle attività di ricognizione di cui all'art. 53 bis, comma 2, l'ammontare del "canone aggiuntivo" sarebbe stato definitivamente determinato, impianto per impianto, come percentuale tendenzialmente non superiore al 20 per cento della rendita conseguita dall'operatore economico per la durata del periodo di esercizio dell'impianto eccedente la concessione;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 recante "Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12" e in particolare:

- l'art. 7, comma 2, laddove prevede, a legislazione vigente, tra le modalità per l'assegnazione delle concessioni, l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori economici, e al comma 3 identifica tale modalità come "ordinaria";
- l'art. 9, comma 1, laddove prevede che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute ed esercite, ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 alla data di entrata in vigore della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presente legge, sono avviate entro due anni da tale data, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quater, del d.lgs. 79/1999;

- l'art. 11, laddove prevede che al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori la procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sia indetta mediante la pubblicazione di un bando, relativo anche a un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti sullo stesso bacino idrografico, e che ai fini di tale indizione la Giunta regionale definisca con propria deliberazione gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e individui il Responsabile Unico del Procedimento cui compete l'adozione del bando;

VISTI:

- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 maggio 2022 "Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5";
- il Regolamento Regionale n. 9 del 2 dicembre 2022 "Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020";

VISTO altresì il combinato disposto di cui all'art. 6 comma 1 della l.r. 5/2020 e all'art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale 3/2022, che prevede che prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione, la Giunta regionale deve accertare se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica e che l'esito di tale valutazione è contenuto nella deliberazione per l'indizione adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11, comma 3 della l.r. 5/2020;

VISTA la d.g.r. XI/6597 del 30 giugno 2022 pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 27 dell'8 luglio 2022 con la quale, in attuazione dell'art. 3 del Regolamento Regionale 3/2022 è stato pubblicato l'avviso finalizzato alla valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per n. 18 concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate in regione Lombardia la cui concessioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sono già scadute, ai fini dell'avvio della procedura per la loro, eventuale, riassegnazione;

DATO ATTO che tra le ex concessioni di grande derivazione idroelettrica presenti nel territorio regionale figurano quelle relative ai seguenti impianti:

- "Codera-Ratti" [centrale di Campo] (Utenza idrica MI022191998 – codice SO D/142) che interessa i comuni di Novate Mezzola (SO) e Verceia (SO), la cui concessione è scaduta in data 31/12/2010, i cui dati tecnici ed amministrativi principali sono indicati nella scheda costituente l'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- "Dongo" [centrale di Dongo] (Utenza idrica MI021107412008 – codice CO D/622) che interessa i comuni di Dongo (CO) e Garzeno (CO), la cui concessione è scaduta in data 05/07/2019, i cui dati tecnici ed amministrativi principali sono indicati nella scheda costituente l'Allegato 1 alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 25 comma 1 del r.d. 1775/1933 che dispone "al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento";

DATO ATTO che tale disposizione è altresì riportata negli atti regolanti le concessioni relative alle grandi derivazioni "Codera-Ratti" e "Dongo" di cui all'Allegato 1 al presente atto;

DATO ATTO che l'art. 12, comma 1 del d.lgs 79/1999 dispone che:

- alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 (c.d. "opere bagnate") passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento e che tale passaggio nel caso delle grandi derivazioni oggetto del presente atto si è quindi già verificato ex lege: in data 1 gennaio 2011, relativamente al compendio delle opere e dei beni riferiti alla ex concessione "Codera-Ratti" e in data 6 luglio 2019, relativamente al compendio delle opere e dei beni riferiti alla ex concessione "Dongo";
- nel caso in cui il concessionario abbia effettuato, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933, purché previsti dall'atto di concessione o



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comunque autorizzati dal concedente, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un "indennizzo" pari al valore non ancora ammortizzato degli investimenti effettuati;

- per entrare in possesso di tutti gli altri beni (opere ed impianti) costituenti la ex concessione diversi da quelli di cui all'art. 25 comma 1 del r.d. 1775/1933, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi 2 e seguenti, del testo r.d. 1775/1933, con la corresponsione di un "prezzo" da quantificare al netto delle somme già ammortizzate, sulla base del comma 1-ter del medesimo art. 12;

RICHIAMATO l'art. 3 della l.r. 5/2020 ove è disposto:

- al comma 1 che alla scadenza della concessione delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, dei predetti beni;
- al comma 5 che ai fini dell'acquisizione dei beni diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso ciò fosse necessario per l'assegnazione della concessione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e seguenti, del r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;

RICHIAMATO l'art. 3 della l.r. 5/2020 laddove dispone in capo all'ex concessionario l'obbligo di presentare all'amministrazione regionale la documentazione e le informazioni costituenti il "Rapporto di Fine Concessione";

DATO ATTO che la società Edison S.p.A. ha presentato la documentazione di cui all'art. 3 della l.r. 5/2020 "Rapporto di Fine Concessione" relativamente alle due ex concessioni:

- Codera-Ratti (Campo): in data 30/04/2021 acquisita al prot. V1.2021.0004891 del 30/04/2021 e successiva integrazione in data 30/06/2021 acquisita al prot. V1.2021.0038911 del 01/07/2021;
- Dongo: in data 30/04/2021 acquisita al prot. V1.2021.0004897 del 30/04/2021 e successiva integrazione in data 30/06/2021 acquisita al prot. V1.2021.0038918 del 01/07/2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che questa amministrazione ha verificato la documentazione presentata, ha effettuato la ricognizione delle opere e degli impianti delle cessate concessioni e ha richiesto specifiche integrazioni documentali e che in Allegato 2 alla presente è disponibile la documentazione presentata dall'ex concessionario, le integrazioni e pervenute e la relativa corrispondenza intercorsa;

RILEVATO che l'ex concessionario nella documentazione presentata non ha fornito, per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b) dell'art. 3 della l.r. 5/2020, (i beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933), i dati e le informazioni reperibili dagli atti contabili, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato di tali beni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j) in mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario avrebbe dovuto, per la determinazione del prezzo inteso come valore non ancora ammortizzato di tali beni, provvedere a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente;

RILEVATO che la documentazione presentata ai fini di cui ai precedenti paragrafi dall'ex concessionario non fornisce le informazioni reperibili dagli atti contabili, e la perizia prodotta non è atta alla ricostruzione del prezzo di tali beni intendendosi al riguardo il valore non ammortizzato di tali beni e non risulta redatta in conformità al sopracitato art. 3, comma 1, lett. j) della l.r. 5/2020;

RITENUTO che in assenza delle informazioni previste questa amministrazione debba comunque rendere disponibili, ai fini della presentazione delle offerte dei potenziali richiedenti la concessione, l'importo del prezzo da riconoscere all'ex concessionario, da parte del nuovo concessionario che ne faccia richiesta, per entrare in possesso dei beni diversi da quelli di cui all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933;

DATO ATTO che in Allegato 3 al presente atto sono riportate:

- la stima delle somme da riconoscere a titolo di "indennizzo" al concessionario uscente ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d.lgs 79/1999 per gli investimenti effettuati, se previsti dall'atto di concessione o comunque



Regione Lombardia

LA GIUNTA

autorizzati dal concedente o richiesti dall'amministrazione, sulle opere di cui all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933, limitatamente per la parte di bene o investimento non ancora ammortizzato;

- la stima delle somme eventualmente da riconoscere all'avente diritto a titolo di "prezzo" per l'acquisto beni diversi da quelli di cui all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933, prezzo da quantificare al netto degli ammortamenti intervenuti, come indicato all'art. 12, comma 1 ter del d.lgs 79/1999 e ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j) della l.r. 5/2020;

RILEVATO che il compendio e la descrizione delle opere e dei beni annoverati tra quelli di cui all'art. 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 nonché dei beni diversi riconducibili a quelli di cui all'art. 25, comma 2 del r.d. 1775/1933 sono riportati nell'Allegato 3 al presente atto il quale contiene altresì le stime delle nuove potenze nominali medie annue poste a base di gara determinate sulla base dei dati di produzione media annua effettiva conseguita in un periodo di almeno 10 anni tenendo altresì conto dell'applicazione della nuova disciplina del Deflusso Ecologico (DE) e dell'adeguamento del Deflusso Minimo Vitale (DMV);

RILEVATO che le predette ex concessioni seppur non direttamente connesse idraulicamente, insistono nel medesimo bacino idrografico Adda-lago di Como e risultano elettricamente connesse essendo che la ricevente elettrica appartenente alla RTN a 130 kV "Dongo-Campo" alimentata dalla cabina di trasformazione dell'impianto di Dongo adduce l'energia prodotta da quest'ultimo impianto unicamente alla stazione elettrica RTN situata presso la centrale di Campo ovvero quest'ultima stazione elettrica costituisce pertanto il punto unico di ricevimento dell'energia prodotta a Dongo per il suo successivo dispacciamento nella RTN unitamente alla produzione elettrica propria dell'impianto Codera-Ratti, sicché dal punto di vista elettrico costituiscono di fatto un unico complesso produttivo;

RITENUTO che, ai fini dell'applicazione del Deflusso Ecologico (DE) e dell'adeguamento del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in base della metodologia riportata in Allegato 1 alla già citata d.g.r. 2721/2019, il presente atto, limitatamente alle derivazioni oggetto delle ex concessioni di cui sopra, possa costituire la deliberazione attuativa del vigente PTUA, secondo quanto indicato all'art. 38 delle Norme tecniche di Attuazione, con cui provvedere alla determinazione del DE e l'adeguamento del DMV per il mantenimento in esercizio delle derivazioni oggetto della procedura di riassegnazione e che la dettagliata disciplina del DE e del DMV da applicare alle derivazioni oggetto del presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

procedimento è descritta nell'allegato 4 al presente atto unitamente all'indicazione di massima delle necessità di adeguamento delle opere esistenti per l'attuazione dei rilasci prescritti;

DATO ATTO che le stime di producibilità e conseguentemente della nuova potenza nominale media annua delle grandi derivazioni oggetto del presente procedimento sono esposte nell'allegato 3 e tengono già conto della disciplina del Deflusso Ecologico nei termini sopra esposti;

DATO ATTO che relativamente al procedimento di valutazione dell'interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui al Regolamento Regionale 3/2022, avviato con la d.g.r. XI/6597 del 30 giugno 2022 pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 27 dell'8 luglio 2022, entro il termine stabilito al punto 4 della citata d.g.r. risultano pervenuti i documenti costituenti l'allegato 5 al presente atto;

DATO atto che per il mantenimento in esercizio delle derivazioni, nonché la conduzione delle opere e degli impianti delle ex concessioni in argomento integrate con le prescrizioni concernenti il Deflusso Ecologico, è stata verificata la compatibilità con le previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica, energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel Programma energetico ambientale regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, e che l'esito di tale verifica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Regionale 3/2022, è esposto nell'allegato 5 al presente atto;

RITENUTO che, in relazione alle caratteristiche specifiche delle ex concessioni "Codera-Ratti" e "Dongo" non è emersa la necessità di prevedere alcuno specifico obbligo o limitazione gestionale ai sensi dell'art. 15 della l.r. 5/2020;

DATO ATTO nell'allegato 6 al presente atto sono riportate le richieste pervenute in esito alle interlocuzioni con le autonomie locali dei territori interessati dalla presenza delle opere e delle infrastrutture riferite alle ex concessioni di cui si prevede la riassegnazione finalizzate alla prescrizione di eventuali compensazioni territoriali ed ambientali alla futura concessione, in attuazione dell'art. 18 della l.r. 5/2020;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che in base alle interlocuzioni con le autonomie locali la scrivente amministrazione ha ritenuto di porre a carico dei futuri concessionari le compensazioni territoriali ed ambientali esposte e descritte nell'allegato 7 al presente atto;

RITENUTO che in esito alle verifiche effettuate sullo stato di manutenzione delle opere delle infrastrutture e degli impianti dell'ex concessione sono stati individuati ed esposti nell'allegato 8 al presente atto i criteri e la periodicità per gli interventi minimi di manutenzione e conservazione delle opere dei manufatti sia ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 e sia nella fattispecie di cui all'art. 25, comma 2 del già menzionato r.d. e che di tali interventi, finalizzati ad assicurare in ogni momento la funzionalità l'efficienza e la sicurezza delle predette opere per la durata della nuova concessione, si è tenuto conto nella predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) istruttorio utile per la riassegnazione della presente concessione;

DATO ATTO che ai fini dell'indizione della procedura di riassegnazione delle ex concessioni "Codera-Ratti" e "Dongo", accorpate ai fini della riassegnazione in un'unica concessione denominata "Codera Ratti-Dongo" della nuova complessiva Potenza Nominale Media Annuale pari a kW $14.277,52 + 5.395,52 = 19.673,04$ kW è stato predisposto un Piano Economico Finanziario, costituente l'allegato 9 al presente atto, che tiene conto dell'esito delle valutazioni concernenti l'interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, della compatibilità del mantenimento in esercizio delle derivazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a scala distrettuale, regionale e locale, dell'applicazione della disciplina del Deflusso Ecologico, delle compensazioni territoriali ed ambientali che sono prescritte e dei criteri per gli interventi minimi di manutenzione e conservazione delle opere dei manufatti esposti negli allegati da 3 a 8 del presente atto;

RICHIAMATE le deliberazioni di giunta regionale con le quali è stato consentito alla Soc. Edison S.p.A., ex concessionaria, di proseguire, oltre la data di scadenza della concessione, nell'esercizio delle derivazioni nonché nella conduzione delle opere e degli impianti delle ex concessioni oggetto di riassegnazione:

- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta Regionale ha consentito all'ex concessionario, Edison S.p.A., di proseguire provvisoriamente la conduzione e l'esercizio delle opere e degli impianti della grande derivazione idroelettrica "Campo"



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- (Codera-Ratti), la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2010, dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., prevedendo la corresponsione di un canone aggiuntivo;
- b) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'ex concessionario, Edison S.p.A., di proseguire provvisoriamente la conduzione e l'esercizio delle opere e degli impianti della grande derivazione idroelettrica "Campo" (Codera-Ratti) dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., prevedendo la corresponsione di un canone aggiuntivo;
- c) la d.g.r. n. XI/1797 del 21 giugno 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'ex concessionario, Edison S.p.A., di proseguire provvisoriamente la conduzione e l'esercizio delle opere e degli impianti della grande derivazione idroelettrica "Dongo" la cui concessione è scaduta in data 5 luglio 2019, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., prevedendo la corresponsione di un canone aggiuntivo;
- d) la d.g.r. n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'ex concessionario, Edison S.p.A., di proseguire la conduzione e l'esercizio della grandi derivazioni idroelettriche "Codera-Ratti" e "Dongo" dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., prevedendo la corresponsione di un canone aggiuntivo;
- e) la d.g.r. n. XI/5823 del 29/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'ex concessionario, Edison S.p.A., di proseguire provvisoriamente la conduzione e l'esercizio delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche "Codera-Ratti" e "Dongo" dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., prevedendo la corresponsione di un



Regione Lombardia

LA GIUNTA

canone aggiuntivo;

- f) la d.g.r. n. XI/7717 del 28/12/2022 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'ex concessionario, Edison S.p.A., di proseguire provvisoriamente la conduzione e l'esercizio delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche "Codera-Ratti" e "Dongo" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., prevedendo la corresponsione di un canone aggiuntivo;

RITENUTO con la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 53 bis, comma 4, della l.r. 26/2003, di consentire all'ex concessionario, Edison S.p.A., di proseguire provvisoriamente anche nel periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024, o più breve termine qualora si concludessero le procedure di riassegnazione entro tale data, la conduzione e l'esercizio delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche "Codera-Ratti" e "Dongo" prevedendo la corresponsione di un canone aggiuntivo;

DATO ATTO che al termine del periodo di prosecuzione temporanea, come stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 12, della l.r. 5/2020 l'ex concessionario dovrà provvedere, ai sensi della d.g.r. 5130/2016, a versare all'amministrazione regionale l'eventuale conguaglio delle somme dovute a titolo di canone aggiuntivo, specifico impianto per impianto, in ragione del 20 per cento della rendita conseguita con la conduzione e l'esercizio delle ex concessioni "Codera-Ratti" e "Dongo" nel complessivo periodo di prosecuzione temporanea decorrente dalla data di scadenza dell'originaria concessione;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2020 l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico debba avvenire nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; nonché che le concessioni possono essere assegnate ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che i sensi dell'art. 11 della l.r. 5/2020, ai fini dell'indizione della procedura di riassegnazione delle concessioni, la Giunta regionale definisce con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

propria deliberazione gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, cui compete l'adozione del bando;

RITENUTO pertanto di dover individuare con il presente atto il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione in argomento;

RITENUTO di dover procedere alla riassegnazione delle ex concessioni Codera-Ratti e Dongo accorpate nella nuova concessione denominata "Codera Ratti-Dongo" della complessiva potenza nominale media annua 19673,04 kW rideterminata per effetto delle considerazioni e delle prescrizioni esposte negli allegati al presente atto mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 7 della l.r. 5/2020 e in base al Regolamento Regionale 9/2022 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da effettuare mediante assegnazione di massimo 50 (cinquanta) punti all'offerta tecnica e massimo 50 (cinquanta) punti all'offerta economica sulla base dei criteri esposti nell'allegato 10 al presente atto;

RITENUTO che in considerazione delle caratteristiche della concessione "Codera Ratti-Dongo" da riassegnare tra i requisiti minimi di partecipazione alla procedura previsti dall'art. 12 della l.r. 5/2020 sia opportuno prevedere i seguenti requisiti specifici:

- aver gestito per almeno 5 anni impianti idroelettrici con opere assoggettate alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- aver gestito concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi singolarmente una potenza nominale media annua pari o superiore a 10.000 Kw;

DATO ATTO che gli altri requisiti nonché i criteri di aggiudicazione da adottare per la procedura di assegnazione della presente concessione sono meglio descritti nell'allegato 10 al presente atto;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 5 della l.r. 5/2020, in relazione alle caratteristiche specifiche delle ex concessioni oggetto di riassegnazione si possa procedere alla riassegnazione per una durata di anni 30;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

approvato con DCR n. 42 del 20 giugno 2023, che in particolare, prevede l'obiettivo strategico 5.3.4 "Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche" a cui la presente deliberazione concorre;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura.

Recepite le premesse,

DELIBERA

1. di indire la procedura di riassegnazione delle ex concessioni "Codera-Ratti" [centrale di Campo] (Utenza idrica MI022191998 – codice SO D/142) e "Dongo" [centrale di Dongo] (Utenza idrica MI021107412008 – codice CO D/622) accorpate in un'unica concessione denominata "Codera Ratti-Dongo" della complessiva potenza nominale media annua di kW $14.277,52 + 5.395,52 = 19.673,04$ kW posta a base di gara;
2. di approvare gli allegati da 1 a 10 al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che la procedura di riassegnazione della concessione di cui precedente punto 1 avvenga mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 7 della l.r. 5/2020 e in base al Regolamento Regionale 9/2022 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da effettuare mediante assegnazione di massimo 50 (cinquanta) punti all'offerta tecnica e massimo 50 (cinquanta) punti all'offerta economica sulla base dei criteri esposti nell'allegato 10 al presente atto;
4. di stabilire in anni 30 (trenta) la durata della nuova concessione decorrenti dalla data determinata nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 12 della l.r. 5/2020;
5. di individuare in Euro 395.439.007,00 il valore della nuova concessione "Codera Ratti-Dongo", tenuto conto del PEF istruttorio costituente l'allegato 9 e della durata di cui al precedente punto 4;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di individuare in Euro 47.000,00 (ex concessione Codera-Ratti) ed Euro 0,00 (ex concessione Dongo) il valore dell'indennizzo, riferito ai beni di cui all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933, da riconoscere al concessionario uscente e posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 1-ter, lett. d) del d.lgs. 79/1999 ed art. 12, comma 3, l.r. 5/2020 come esposti e quantificati nell'allegato 3 alla presente deliberazione;
7. di individuare in Euro 1.012.492,00 (ex concessione Codera-Ratti) il prezzo base complessivo dell'insieme dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2020 da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro eventuale utilizzo, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 come esposti nell'allegato 3 alla presente deliberazione che ne indica analiticamente i rispettivi valori;
8. di individuare in Euro 489.543,00 (ex concessione Dongo) il prezzo base complessivo dell'insieme dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2020 da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro eventuale utilizzo, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 come esposti nell'allegato 3 della presente deliberazione, che ne indica analiticamente i rispettivi valori;
9. di individuare i seguenti requisiti specifici minimi di ammissione, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 5/2020, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di riassegnazione:
 - aver gestito per almeno 5 anni impianti idroelettrici con opere assoggettate alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
 - aver gestito concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi singolarmente una potenza nominale media annua pari o superiore a 10.000 kW;
10. di dare atto che per il mantenimento in esercizio delle derivazioni, nonché la conduzione delle opere e degli impianti delle ex concessioni in argomento, integrate le prescrizioni concernenti il Deflusso Ecologico, è stata verificata la compatibilità con le previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica, energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nel Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel Programma energetico ambientale regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, e che l'esito di tale verifica è esposta nell'allegato 5 alla presente deliberazione;

11. di dare atto che, in relazione alle caratteristiche specifiche delle ex concessioni "Codera-Ratti" e "Dongo" non è emersa la necessità di prevedere alcuno specifico obbligo o limitazione gestionale ai sensi dell'art. 15 della l.r. 5/2020;
12. di individuare le misure di compensazione ambientale e territoriale indicate nell'allegato 7 alla presente deliberazione;
13. di approvare l'applicazione del Deflusso Ecologico (DE) e l'adeguamento del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per il mantenimento in esercizio delle derivazioni oggetto della procedura di riassegnazione sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 4 alla presente deliberazione che costituisce, per le derivazioni oggetto di riassegnazione, la determinazione del DE in conformità alla d.g.r. n. XI/2721 del 23 dicembre 2019 e l'adeguamento del DMV in applicazione dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PTUA;
14. di approvare i requisiti nonché criteri di aggiudicazione da adottare per la procedura di assegnazione della presente concessione indicati e descritti nell'allegato 10 alla presente deliberazione;
15. di individuare nel Direttore Generale pro-tempore della Direzione Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione che provvede a dare attuazione alla presente deliberazione;
16. di dare mandato alla Struttura Patrimonio, Demanio Regionale e Leggi di Spesa della Direzione Centrale Bilancio e Finanza alla formalizzazione del passaggio in proprietà all'amministrazione regionale delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ai sensi dell'art. 3, comma 8 della l.r. 5/2020;
17. di consentire all'ex concessionario, Edison S.p.A., ai sensi dell'art. 53 bis della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l.r. 26/2003, di proseguire provvisoriamente anche nel periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024, o più breve termine qualora si concludessero le procedure di riassegnazione entro tale data, la conduzione e l'esercizio delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche "Codera-Ratti" e "Dongo" prevedendo la corresponsione del "canone aggiuntivo" in conformità a quanto determinato con la d.g.r. 5130/2016;

18. di pubblicare esclusivamente la deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, in relazione alla loro particolare complessità e dimensione, di rendere disponibili gli allegati approvati parte integrante al presente atto, numerati da 1 a 10, nell'apposita sezione "Riassegnazione grandi derivazioni idroelettriche" raggiungibile al sito istituzionale www.regione.lombardia.it all'indirizzo: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/energia/riassegnazione-grandi-derivazioni-idroelettriche>;
19. di pubblicare altresì la presente deliberazione anche nella sezione Amministrazione Trasparente dal sito istituzionale all'indirizzo <http://redazione.regiomb.local/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori>;
20. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
21. avverso al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge